



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali**

Prot. n. OM. 189/1239

Roma, 18 APR. 2018

**ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
USB/PI**

SEDE

OGGETTO: Personale a tempo determinato stabilizzato a decorrere del 1° gennaio 2018. Ferie maturate e non godute anno 2017.

In riscontro alla richiesta formulata da codesta Organizzazione sindacale con nota del 19 marzo u.s., concernente l'argomento in oggetto, si trasmette l'unita lettera di risposta pervenuta dall'Ufficio I della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giallongo

SD/61



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I : Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

e, p.c. : All'Ufficio II - Reclutamento, progressione e mobilità

Prot. n. 0MA189/1238 All'Ufficio VII - Amministrazione del personale delle aree
funzionali seconda e prima

SEDE

OGGETTO: Ferie maturate e non godute anno 2017. Personale a tempo determinato stabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018

Si fa riferimento alla problematica rappresentata da alcune Organizzazioni Sindacali relativa alla fruizione delle ferie maturate e non godute alla data del 31 dicembre 2017, da parte del personale a tempo determinato successivamente stabilizzato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Al riguardo, si rammenta che l'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altra o con la medesima amministrazione. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti.

Ne deriva che le ferie maturate nel precedente rapporto non possono essere godute nell'ambito del nuovo.

In questo senso anche l'ARAN che, con riferimento alla problematica in oggetto, ha a più riprese affermato il principio secondo cui all'atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l'estinzione del rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non può fruire nell'ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine (parere ARAN RAL 1809 del 2 febbraio 2016).

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
Sgaraglia

Di seguito lo Skip Menu per utenti che usano tecnologie assistive o browser testuali:

vai a:

- [inizio pagina](#)
 - [contenuto](#)
 - [menu sezione corrente](#)
 - [mappa del sito](#)
 - [menu sito](#)
- Fine skip menu e inizio pagina.

aran

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

- Home
- Agenzia
- Contrattazione
- Accertamento Rappresentatività
- Orientamenti applicativi
- Pubblicazioni e Statistiche
- Strumenti Operativi
- Documenti di Interesse

Testo da cercareCerca:



[torna a skip menu](#)

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > Ferie e festività

RAL_1809_Orientamenti Applicativi



Un lavoratore a tempo determinato, che vince un concorso a tempo indeterminato bandito dal medesimo ente, deve esaurire tutte le ferie maturate e non godute con il contratto a tempo determinato, prima di essere assunto a tempo indeterminato?

Relativamente a tale problematica, si ritiene utile precisare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, all'atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l'estinzione del rapporto di lavoro, come noto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).

Pertanto, ad avviso della scrivente Agenzia, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non possa fruire nell'ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.

Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si coglie l'occasione per ricordare che a monetizzazione delle ferie, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dalle previsioni dell'art.5, comma 8, della legge n.135/2012 e dalle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento

della Funzione pubblica con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell'8.10.2012.

[torna a skip menu](#)

Orientamenti applicativi

- [Comparti](#)
- [Aree Dirigenziali](#)
- [Contratti quadro](#)
- [Raccolte sistematiche orientamenti](#)

[torna a skip menu](#)

Banca Dati Contratti Integrativi

- [Accedi ai dati](#)

[torna a skip menu](#)

© ARAN

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. 97104250580

- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Privacy](#)
- [Accessibilità](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Webmaster](#)
- [Feed RSS](#)
- [Login](#)

fine pagina, [torna a skip menu](#)